

TI_GERICHTE 30.2006.21 vom 2. Juni 2008

TI Tribunale d'appello, 2008-06-02, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2006.21

FR: TI_GERICHTE 30.2006.21 du 2 juin 2008

IT: TI_GERICHTE 30.2006.21 del 2 giugno 2008

Erwägungen

E. 06

86/808 Bellinzona

E. 7

Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr). per questi motivi visti gli art. 3 cpv. 3 LDDS, 6 OLS e 38 RLALPS-CE/AELS, 1 segg. LPContr; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. §. Di conseguenza è confermata la decisione n° 06 86/808 del 20 gennaio 2006 emessa dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona. 2. La tassa di giustizia di fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente. 3. Intimazione a: Il presidente: Il segretario: Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.